

Con la rata di pensione di Luglio INPS erogherà la mensilità aggiuntiva meglio conosciuta come “Quattordicesima”

Con il msg. 2389 l’Istituto, illustra le condizioni soggettive ed oggettive per l’accesso all’erogazione dell’importo aggiuntivo

Con la mensilità di pensione di **luglio 2018**, l’Istituto provvederà d’ufficio ad erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima. Nel [msg. 2389/2018](#) sono riepilogate le condizioni comprensive delle modifiche messe in atto dalla legge di Stabilità 2017.

Requisiti Anagrafici e Contributivi - Il beneficiario deve avere compiuto **64** anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Per l’anno 2018 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1955. Il beneficio **può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno**, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:

- a) pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31° gennaio
- b) compimento del sessantaquattresimo anno nel corso dell’anno; il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell’età.

Per determinare l’importo spettante viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione. Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella relativa agli enti privatizzati. Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza.

Redditi da considerare – Si considerano solo i redditi personali dell’avente titolo. Nel caso di **prima concessione** (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva):

In questo numero:

INPS - dal 01 Luglio 2018 in pagamento la 14ma mensilità ,

MLPS – Esonero dall’incremento della speranza di vita per addetti a lavori gravosi,

INCA – Il Servizio Civile Volontario e l’accredito della contribuzione,

Corte di Cassazione – licenziamento lavoratrice madre in caso di chiusura dell’azienda,

Immigrazione.

La 14ma mensilità spetta ai pensionati al compimento del 64^{esimo} anno d'età, in possesso di redditi personali inferiori a determinati limiti. La misura dell'aumento è in rapporto alla contribuzione che ha dato origine alla pensione.

- tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2018;

Nel caso di **concessione successiva alla prima:**

- a) i redditi per prestazioni anno in corso per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati
- b) i redditi diversi da quelli del precedente punto conseguiti nell'anno precedente

La somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria e **la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.**

Calcolo dell'aumento - Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si colloca il beneficiario, ossia **fino a 1,5 volte il trattamento minimo** ovvero **fino a 2 volte il trattamento minimo**. Esiste una clausola di salvaguardia che si applica nel caso in cui il reddito complessivo risulti superiore ai limiti di 1,5 volte il T.M. o 2 volte il T.M. e inferiore all'importo di tali limiti con la somma dell'importo aggiuntivo spettante; in tali casi l'importo è corrisposto fino a concorrenza del limite predetto.

Esempio: PRIMA FASCIA CONTRIBUTIVA (fino a 15 anni di contribuzione): fino a 1,5 volte il trattamento minimo: 9.894,69 + 437 (importo spettante alla prima fascia)=10.331,69 (**tetto massimo**). In base ai redditi posseduti, la quattordicesima viene corrisposta in misura ridotta, fino al raggiungimento del tetto massimo. **Fino a 2 volte il trattamento minimo:** 13.192,92 + 336 (importo spettante alla prima fascia)= 13.528,92 (**tetto massimo**). In base ai redditi posseduti, la quattordicesima viene corrisposta in misura ridotta, fino al raggiungimento del tetto massimo.

Fascia di garanzia - La differenza fra i due importi di quattordicesima spettanti nella prima e nella seconda fascia (437,00-336,00 = 101,00), sommato al limite di reddito della prima fascia (9.894,69), rappresenta la cosiddetta fascia di garanzia 9.894,69+101,00 =9.995,68.

Esempio: Un soggetto con reddito pari a € 9.900,00 in assenza della fascia di garanzia si vedrebbe attribuita la seconda fascia reddituale e avrebbe diritto a € 336,00 di 14ma. Considerato che tale reddito sommato alla quota di 14ma è inferiore all'importo massimo la quota in pagamento sarà la differenza tra l'importo massimo e il reddito complessivo. (€ 10.331,69-9.900=431,69).

Ecco le tabelle di riferimento :

Anno 2018 t.m. € 507,42			
Anni di Contribuzione		T.M. annuo * 1,5	
Dipendenti	Autonomi	Fino a	Fascia Garanzia
		€ 9.894,69	Tra € 9.894,70 e € 9.995,68
≤15 anni (780 ctr)	≤ 18 anni (936 ctr)	€ 437,00	Max € 10.331,69
Dipendenti	Autonomi	Fino a	Tra € 9.894,70 e
		€ 9.894,69	€ 10.020,68
>15 anni ≤ 25 (781-1300 ctr.)	>18anni ≤ 25 (937-1456 ctr.)	€ 546,00	Max € 10.440,69
Dipendenti	Autonomi	Fino a	Tra € 9.894,70 e
		€ 9.894,69	€ 10.045,68
>25 anni (1301 ctr.)	>28anni (1457 ctr.)	€ 665,00	Max € 10.549,69

Anno 2018 t.m. € 507,42			
Anni di Contribuzione		T.M. annuo * 2	
Dipendenti	Autonomi	Tra €	Oltre €
		9.995,69 e € 13.192,92	€ 13.192,92
≤15 anni (780 ctr)	≤ 18 anni (936 ctr)	€ 336,00	Max € 13.528,92
Dipendenti	Autonomi	Tra €	Oltre €
		10.020,69 e € 13.192,92	€ 13.192,92
>15 anni ≤ 25 (781-1300 ctr.)	>18 anni ≤ 25 (937-1456 ctr.)	€ 420,00	Max € 13.612,92
Dipendenti	Autonomi	Tra €	Oltre €
		10.045,69 e € 13.192,92	€ 13.192,92
>25 anni (1301 ctr.)	>28 anni (1457 ctr.)	€ 504,00	Max € 13.696,92

Erogazione - La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2018, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni. A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2018 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio sulla rata di dicembre 2018. Coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengono di averne diritto possono presentare domanda rivolgendosi all'INCA portando con sé i redditi personali e del coniuge relativi all'anno 2017 e 2018.

MLPS – Esonero dall'incremento della speranza di vita per addetti a lavori gravosi

Il 12 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 134, è stato pubblicato il [Decreto 18 aprile 2018](#), del MLPS del 18 aprile 2018, previsto dal comma 153 della legge di Bilancio 2018, relativo alla definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione (anticipata o vecchiaia) e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'INPS per i **soggetti esonerati dall'incremento della speranza di vita previsto per il biennio 2019/2020**, che ricordiamo sono pari a 5 mesi.

Si resta in attesa della pubblicazione della circolare dell'INPS e della predisposizione della procedura telematica per l'inoltro delle domande. Inca Nazionale, in sede di primo commento al provvedimento, rileva che, a differenza degli altri benefici come ad esempio l'APE sociale o il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, **il decreto non fa nessun riferimento alla presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio** e alla relativa certificazione del diritto, ma solo alla presentazione della domanda di pensione.

INCA – Il Servizio Civile Volontario e l'accredito della contribuzione

Con questo articolo intendiamo presentare un riepilogo delle norme che si sono succedute nel tempo in merito al riconoscimento ai fini previdenziali dei **periodi di svolgimento del Servizio Civile Nazionale**. Sono oltre 400.000 i giovani che negli anni hanno svolto questa attività (fonte: Ufficio per il Servizio Civile Nazionale), ma la sua valorizzazione contributiva cambia a seconda del periodo di svolgimento. E' importante informare i potenziali interessati di **un loro diritto di cui, in molti casi, non sono a conoscenza e che quindi rischia di restare inespresso**.

Premessa - A seguito della sospensione definitiva al 31 dicembre 2005 del servizio militare obbligatorio, il D.Lgs. 77/02 ha disposto che, a decorrere dal **1° gennaio 2006**, lo svolgimento del Servizio Civile avvenga esclusivamente su base volontaria. Sono ammessi a prestare Servizio Civile i giovani di età compresa **tra i 18 ed i 28 anni**.

Servizio Civile ante 2006 - Per i volontari avviati al Servizio Civile **fino al 31 dicembre 2005**, il servizio svolto è riconosciuto ai fini previdenziali con l'accredito figurativo, sia nel settore pubblico che privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio. Per i volontari avviati nel corso del 2005 la norma va applicata anche ai periodi di servizio prestati nel 2006. (Rif. [INPS: circ. 55/08](#) – [msg 14174 del 23/06/09](#))

Servizio Civile dal 2006 al 2008 - L'Agenzia delle Entrate, con circ. 24 del 10/06/04, ha chiarito che i compensi riconosciuti durante lo svolgimento del

Servizio Civile devono qualificarsi come redditi di **collaborazione coordinata e continuativa**, poiché il rapporto d'impiego dei volontari non è configurabile come vero e proprio rapporto di lavoro dipendente. Ne consegue che i Volontari del Servizio Civile avviati al servizio dal **1° gennaio 2006** in poi **devono essere iscritti** come collaboratori alla Gestione Separata per i compensi percepiti. La norma non opera invece per i periodi di servizio prestati nel 2006 dai volontari già avviati nel corso del 2005.

Per effetto delle successive modifiche operate dalla L. 2/09 (v. Servizio Civile dal 2009) l'iscrivibilità alla Gestione Separata ha operato **fino al 31-12-2008**. Tuttavia, per i volontari avviati al servizio nel corso del 2008, vanno assicurati alla Gestione anche i periodi di servizio prestati nel 2009.

Servizio Civile dal 2009 – Il D.L. 185/08 (art. 4, c. 2), convertito in L. 2/09, ha previsto che, per i volontari avviati al servizio **dal 1° gennaio 2009** in poi, **i periodi sono riscattabili**, secondo la disciplina generale della L. 1338/62 (art. 13), e successive modifiche e integrazioni, e senza alcun onere a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile. La norma non si applica ai periodi di servizio prestati nel 2009 dai volontari già avviati nel corso del 2008. La facoltà di riscatto, totale o parziale, può essere esercitata a condizione che:

- il soggetto interessato abbia almeno un contributo nella gestione pensionistica in cui chiede il riscatto;
- i periodi di cui si chiede il riscatto non siano già coperti da contribuzione (obbligatoria, figurativa o da riscatto) né nella suddetta gestione pensionistica, né in tutte le altre richiamate dalla legge (Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione Separata, fondi sostitutivi ed esclusivi).

La presentazione della domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza. Per la determinazione degli oneri di riscatto vedi [circ. INPS 162/97](#).

Corte di Cassazione – licenziamento lavoratrice madre in caso di chiusura dell'azienda

Con [sentenza n. 14515](#) del **6 giugno 2018**, la Corte di Cassazione ha ribadito che la **lavoratrice madre può essere licenziata, anche prima del compimento dell'anno di vita del bambino**, in caso "*di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta*" (articolo 54, comma 3, lettera b), del [Decreto Legislativo n. 151/2001](#)).

Detta indicazione non può essere estesa, in via analogica, anche al caso di chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente. In quest'ultimo caso, il licenziamento deve essere considerato illegittimo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

Ingresso e soggiorno per motivi di ricerca...

Publicato il Decreto legislativo

Nella Gazzetta Ufficiale n° 141 del 20.06.2018 (S.O. n°33), è stato pubblicato il [Decreto Legislativo n° 71](#) dell'11.05.2018, con il quale viene data attuazione alla [direttiva \(UE\) 2016/801](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. Il Decreto modifica gli artt. 5, 22, 27bis, 27ter, 39 e 39bis del TUI (Dlgs 286/98). Il Decreto entrerà in vigore il 5.07.2018. Non appena possibile verranno forniti gli aggiornamenti degli articoli del TUI modificati.

Protezione internazionale

Sospensione del rimpatrio

La Corte di Giustizia dell'Ue con la [sentenza del 19.06.2018](#) – C-181/16 ha stabilito che gli Stati UE possono disporre il rimpatrio immediato dello straniero irregolare la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta, salvo nei casi in cui non abbia presentato il ricorso avverso tale rigetto. Nella decisione della Corte si legge che la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel combinato disposto con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, nonché alla luce del principio di non-refoulement e del diritto ad un ricorso effettivo, sanciti dall'articolo 18, dall'articolo 19, paragrafo 2, e dall'articolo 47 della Carta, dev'essere interpretata nel senso che non osta all'adozione di una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva stessa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che abbia proposto domanda di protezione internazionale, direttamente a seguito del rigetto di tale domanda da parte dell'autorità competente ovvero cumulativamente con il rigetto stesso in un unico atto amministrativo e, pertanto, anteriormente alla decisione del ricorso giurisdizionale proposto avverso il rigetto medesimo, subordinatamente alla condizione che lo Stato membro interessato garantisca la

sospensione di tutti gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso, che il richiedente possa beneficiare, durante tale periodo, dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e che sia in grado di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente all'adozione della decisione di rimpatrio (vedi [comunicato stampa](#)).



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)